

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Permesso di dimora di Gerardo Cuomo

Dal rapporto allestito dal Consulente giuridico del Consiglio di Stato (Guido Corti) e dal Cancelliere dello Stato (Giampiero Gianella) in merito alla cronistoria del permesso di dimora B in favore di **Gerardo Cuomo**, si evince che:

1. in data 20.4.1997 il Servizio dei ricorsi presenta il progetto di decisione relativo al ricorso 27.11.1994 di Gerardo Cuomo.
Il progetto propone la reiezione del ricorso e fissa al 31.7.1997 il termine entro il quale Gerardo Cuomo è tenuto a lasciare il territorio del Cantone.
2. L'incarto viene ritirato dall'on. Alex Pedrazzini che, in data 24.4.1997, trasmette il progetto di decisione all'on. Marina Masoni, chiedendole di assumere informazioni presso le contribuzioni, ritenuto che i rimproveri mossi a Gerardo Cuomo non costituiscono *"un masso giuridico che lo schiacci ed esiste perciò uno spazio di apprezzamento"*.
3. Il 25.4.1997 Edy Dell'Ambrogio trasmette all'on. Marina Masoni due note confidenziali dell'Ispettorato fiscale e aggiunge che *"una volta conosciuto l'orientamento del Consiglio di Stato sul progetto di decisione occorrerebbe lasciare un certo lasso di tempo all'autorità fiscale prima che si intimi formalmente la decisione. Questo sia nel caso di orientamento positivo per un'accettazione del ricorso (in tal caso avremmo buoni argomenti per una trattativa fiscale a favore dello Stato) sia nel caso di orientamento negativo al ricorso (in tal caso dovremmo cercare di prendere quello che si può prendere)."*
4. Il 6.5.1997 l'on. Marina Masoni risponde all'on. Alex Pedrazzini:
"ho preso visione del progetto di risoluzione e dell'incarto che mi hai sottoposto. Per questa decisione è preminente ed essenziale l'applicazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri. La Divisione delle contribuzioni mi ha riferito degli aspetti fiscali, che anche a seguito delle procedure pendenti in materia di permessi di dimora, non hanno ancora potuto essere del tutto definiti. Su questi aspetti potrò senz'altro riferire in Consiglio di Stato: ritengo comunque che non possano prevalere sull'applicazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri. Sarebbe in ogni caso opportuno, prima della decisione, chiarire le circostanze in base alle quali è stato concesso il permesso di dimora annuale nel 1993".

Ciò premesso, chiedo al Consiglio di Stato di confermare se:

1. in occasione di procedimenti ricorsuali di diritto amministrativo è usuale chiedere informazioni e preavvisi a uffici e servizi statali incompetenti, senza disporre di una base legale sufficiente?

2. In materia di permessi di dimora in favore di stranieri, è usuale chiedere il preavviso dell'Amministrazione delle contribuzioni quando la vertenza concerne unicamente la corretta applicazione della legislazione federale sugli stranieri?

2.

3. È usuale ed ammissibile che l'Amministrazione delle contribuzioni chieda di poter essere preventivamente orientata sugli intendimenti del Consiglio di Stato, quale autorità giudicante, per poter patteggiare con lo straniero le condizioni del suo assoggettamento fiscale?

4. È ammissibile che, **per motivi di natura fiscale**, l'Amministrazione statale e/o il Consiglio di Stato disapplichi o applichi in modo diseguale la legislazione federale sugli stranieri o qualsiasi altra legge federale o cantonale?

WERNER NUSSBAUMER